COMUNE DI PANCHIÀ PROVINCIA DI TRENTO

N. REP. ATTI PRIVATI D.D.

CONTRATTO DI VENDITA IN PIEDI DI PRODOTTI LEGNOSI

L'anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di _____, tra i signori:

1. Chiara Luchini, nata a Trento (TN) il 21.07.1976, Segretario comunale del Comune di Panchià, in nome e per conto del quale agisce nel presente atto, codice fiscale n. 82000870228 e P.IVA n. 00205850225, parte venditrice;

2. _____, nat__ a ____ (___) il _____, che agisce in nome e per conto della ditta "_____" con sede in _____, Via _____, codice fiscale e P.IVA n. _____, parte acquirente.

Premesso che:

con determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria n. ___ di data __.__.2026 si è disposto di procedere alla vendita in piedi del legname proveniente dal lotto boschivo denominato "Lastolina" n. 104/2026/3 con volume tariffario presunto di metri cubi 299.

Si allega il capitolato d'oneri particolare approvato con determinazione suindicata, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

1. Il Comune cede e vende alla Ditta, che accetta, il lotto di legname in piedi bostricato più sopra descritto avverso il corrispettivo offerto di euro ____,___ (_____/00) al metro cubo più I.V.A di legge. È prevista la misurazione in località piazzale di accatastamento "sette nani" prima dell'asporto del legname

previsto dal progetto di taglio.

ART. 2

1. Il legname bostricato di cui al precedente art. 1, si intende venduto come sta e giace, senza ulteriori spese ed oneri a carico del Comune, il quale declina ogni responsabilità per eventuali vizi occulti della massa legnosa oggetto di vendita, compresa l'eventuale presenza di schegge metalliche.

2. L'Ente venditore dichiara che la massa ricavabile si presume quella stimata in premessa.

3. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità relativamente a maggiori o minori volumi effettivi.

ART. 3

1. Le parti prendono atto che:

La Ditta ha versato un acconto pari al 30% del valore complessivo del lotto, inclusa I.V.A., a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 C.C., mediante versamento sul conto di tesoreria del Comune di Panchià.

Il restante 70%, inclusa I.V.A., a saldo dell'importo complessivo definitivo della vendita, entro 90 giorni dalla data di allestimento finale del legname e comunque prima dell'asporto del lotto. Non sono consentiti asporti di legname che non siano stati preventivamente saldati e monitorati dai custodi forestali.

In deroga a quanto sopra è consentito l'asporto di tutto il legname previa presentazione al Comune venditore di idonea fideiussione bancaria o assicurativa (emessa da istituto abilitato a norma di legge) entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla data del confronto concorrenziale, a garanzia dell'esatto adempimento del presente contratto ed in particolare dell'osservanza dell'obbligo del pagamento del valore del lotto aggiudicato

entro il termine indicato al comma 1) del presente articolo 3.

La Ditta si dichiara in possesso di idonea polizza assicurativa per l'attività svolta e consapevole che i mezzi utilizzati per la fatturazione ed il trasporto del legname devono essere muniti di idonee polizze assicurative, impegnandosi, nel contempo, a tenerle costantemente aggiornate.

La Ditta ha comunicato i dati relativi alla ditta che eseguirà le operazioni di utilizzazione, la quale possiede i requisiti di legge (ditte iscritte all'albo della CCIAA di Trento e munita di patentino forestale o attestati analoghi al patentino forestale ovvero le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del DPR 445/2000).

Le modalità di utilizzazione e di asporto devono rispettare tutte le disposizioni dei capitolati allegati; qualora siano rilevate inadempienze a carico dell'acquirente verrà applicata la relativa sanzione.

ART. 4

1. La consegna del lotto oggetto di alienazione deve essere richiesta all'Amministrazione comunale di Panchià, direttamente dall'acquirente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto di vendita ed avverrà secondo le modalità descritte nel capitolato d'oneri particolare.

2. Le operazioni di utilizzazione forestale e di asporto di tutto il materiale presente nel lotto assegnato devono essere eseguite ed ultimate entro i termini indicati all'art. 2 del capitolato d'oneri particolare ossia entro il 15.12.2026. A seguito di richiesta adeguatamente motivata e previo adeguamento della scadenza delle garanzie fideiussorie prestate, l'Amministrazione comunale può concedere eventuale proroga del tempo ritenuto congruo, qualora questa ne

ritenga corretti i presupposti.

3. A parziale deroga rispetto a quanto disposto dal capitolato particolare d'oneri si evidenzia che, qualora entro il termine sopra indicato si rilevasse una porzione di area non utilizzata da parte dell'acquirente, in sede di collaudo verrà eseguita una stima del valore delle piante non utilizzate e tale valore sarà addebitato, fatta salva la facoltà di agire da parte dell'ente per l'eventuale risarcimento dei danni.

Tale disposizione verrà applicata anche in caso di recesso anticipato dal contratto da parte dell'acquirente.

ART. 5

1. Il Comune provvederà alla fatturazione del materiale secondo le modalità previste dal capitolato particolare all'art. 14.

2. Qualora entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento la fattura non risultasse saldata, si procederà con la parziale escussione della garanzia fideiussoria per l'importo non saldato.

3. Il legname non ancora pagato può essere asportato esclusivamente nel limite del volume corrispondente alla garanzia fideiussoria prestata. Qualora l'importo corrispondente al volume del legname asportato (comprensivo di I.V.A.) e non ancora pagato (escluso quanto eventualmente versato in sede di acconto) sia superiore all'importo garantito dalla cauzione in essere, la ditta dovrà provvedere all'immediato pagamento dell'importo corrispondente al volume asportato non coperto da garanzia o all'immediata integrazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 3, fino al raggiungimento del valore del legname asportato e non pagato, pena il divieto dell'ulteriore asporto di legname.

4. Il reintegro della garanzia fideiussoria dovrà essere disposto inoltre in caso di eventuale escussione, anche parziale, dell'importo inizialmente garantito, pena il divieto dell'ulteriore asporto di legname.

ART. 6

1. Il collaudo verrà eseguito come da disposizioni contenute nel capitolato d'oneri particolare da parte dell'Ufficio distrettuale forestale di Cavalese.

ART. 7

A garanzia della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, nonché a garanzia dei danni che si potrebbero verificare a causa del transito con mezzi pesanti quali autotreni e autoarticolati su strade comunali, oggetto di divieto, si richiede la costituzione di una garanzia definitiva di euro 5.000 per contratti di importo pari o inferiore a 50.000 euro, nel caso invece di importi contrattuali superiori ai 50.000 euro verrà richiesta una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale.

Essa può essere costituita, alternativamente, sotto forma:

a) di cauzione presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;

b) di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari muniti di apposita autorizzazione e iscritti nei relativi albi o registri o elenchi.

La garanzia fideiussoria è trasmessa all'amministrazione aggiudicatrice tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice

dell'amministrazione digitale).

ART. 8

1. Le controversie che dovessero sorgere durante il rapporto contrattuale fra venditore ed acquirente in materia tecnico-boschiva saranno deferite al giudizio dell'Ufficio distrettuale delle foreste, ed in seconda istanza all'Autorità giudiziaria competente. Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Trento.

ART. 9

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa, saranno a totale e completo carico della Ditta acquirente.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario comunale

La parte acquirente